

**1068.** Nei paesi esteri ove risieda un uffiziale consolare nazionale, il potere disciplinare appartiene esclusivamente a questo, ancorchè il luogo in cui esso risiede non sia fra quelli in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare.

I comandanti dei legni da guerra dello Stato nei paesi esteri, in cui risieda un regio uffiziale consolare qualsiasi, non hanno facoltà di esercitare il potere disciplinare se non in caso di mancanza od assenza del medesimo.

**1069.** Il comandante della nave da guerra, che abbia inflitto punizioni disciplinari alla marineria mercantile, ne farà menzione nel registro di bordo della nave da lui comandata e nel giornale nautico della nave su cui è imbarcata la persona cui fu inflitta la punizione, giusta le norme stabilito dall'art. 457 del Codice per la marina mercantile a riguardo del capitano o padrone di un bastimento mercantile per le mancanze ed i castighi da esso inflitti.

**1070.** Per la esecuzione delle pene disciplinari, quando si tratti di ritenzione di salari o di utili nei limiti indicati dal n. 5 dell'articolo 453 del Codice della marina mercantile, i capi-

tani e gli uffiziali di porto provvederanno al pronto versamento, da farsi direttamente dalle persone condannate, delle somme dovute alla cassa degli invalidi per la marina mercantile, giusta l'art. 460 del suddetto Codice e le vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla detta cassa medesima a scarico dell'amministrazione marittima.

Questa ricevuta sarà annotata nell'apposita casella del registro degli ordini d'introito, e conservata nell'archivio dell'uffizio di porto che ha inflitto la pena disciplinare.

Agli effetti poi del disposto dell'art. 454 del ridetto Codice i capitani e gli uffiziali di porto hanno la facoltà di fare scontare le punizioni disciplinari nelle caserme della bassa forza delle capitanerie di porto, ovvero in quelle delle guardie doganali, od altrimenti nella camera di deposito del mandamento.

**1071.** Negli uffizi di porto si terrà un registro, conforme al modulo espressamente stabilito, nel quale si annoteranno le mancanze di disciplina represse con punizioni disciplinari a mente dell'art. 451 del Codice per la marina mercantile.

In tale registro gli uffizi di porto dovranno anno-